

**MODIFICHE AL
REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

| <u>TESTO VIGENTE:</u> | <u>PROPOSTA DI MODIFICA:</u> |
|---|---|
| <p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 5 - Soggetti</p> <p>1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.</p> <p>2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.</p> <p>3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente a S.E.PI. S.p.a. la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.</p> <p>4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 5 - Soggetti</p> <p>1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.</p> <p>2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.</p> <p>3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente a S.E.PI. S.p.a. la sua nomina entro 15 giorni dalla stessa.</p> <p>3-bis. Se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione o autorizzazione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di uguale importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri. Non si applica l'art. 29, comma 2, del Regolamento generale delle entrate.</p> <p>3-ter. La stessa disciplina di cui al comma precedente si applica per i passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, fino ad un massimo di otto cointestatari, salvo che non sia stato costituito il condominio.</p> <p>4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> |

ART. 30 - Agevolazioni

1. Si applica una riduzione del 35% per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.

2. Le occupazioni di suolo pubblico relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista per la specifica categoria ridotta del 50%.

3. Le occupazioni di suolo pubblico con arredi complementari a pubblici esercizi, beneficiano delle seguenti riduzioni:

- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 11.00 alle ore 23.00, riduzione del 25% della tariffa base;
- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riduzione del 30% della tariffa base;
- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 06.00, riduzione del 35% della tariffa base.

Le occupazioni che si protraggono oltre una delle fasce orarie di cui al presente comma sono comunque soggette al pagamento della tariffa piena.

Le riduzioni tariffarie di cui al presente comma si applicano dal 1 agosto 2014.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.

ART. 30 - Agevolazioni

1. Si applica una riduzione del 35% per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.

2. Le occupazioni di suolo pubblico relative al commercio su aree pubbliche di durata inferiore alle 12 ore giornaliere sono soggette alla tariffa prevista per la specifica categoria ridotta del 50%.

3. Le occupazioni di suolo pubblico con arredi complementari a pubblici esercizi, beneficiano delle seguenti riduzioni:

- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 11.00 alle ore 23.00, riduzione del 25% della tariffa base;
- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riduzione del 30% della tariffa base;
- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 06.00, riduzione del 35% della tariffa base.

Le occupazioni che si protraggono oltre una delle fasce orarie di cui al presente comma sono comunque soggette al pagamento della tariffa piena.

Le riduzioni tariffarie di cui al presente comma si applicano dal 1 agosto 2014.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 mq, del 75% per la superficie oltre 100 mq e fino a 1.000 mq, del 90% per la superficie oltre 1000 mq.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 12 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.

6. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi commerciali ed artigianali in strade e piazze che, con provvedimento del Comune, vengono transitoriamente limitate nel traffico veicolare per una durata superiore a tre mesi continuativi per la realizzazione di lavori pubblici, beneficiano di una riduzione del 40% dell'importo del canone dovuto per il periodo di divieto del transito. Ai fini del beneficio della riduzione, i titolari dei predetti esercizi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro la scadenza della concessione.

ART. 31 – Esclusioni

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine. Il canone non è dovuto altresì per le seguenti occupazioni:

- a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
- b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
- c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;
- e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
- f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali, purché da tali occupazioni non venga tratta alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;
- g) occupazioni della Categoria 12 finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla precedente lettera f);
- h) occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;
- i) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;
- l) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per

ART. 31 – Esclusioni

1. Il canone non è dovuto per le occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine. Il canone non è dovuto altresì per le seguenti occupazioni:

- a) opere, impianti, allacci ed in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;
- b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
- c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;
- e) posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
- f) occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale e da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, nello svolgimento diretto delle loro funzioni istituzionali, purché da tali occupazioni non venga tratta alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;
- g) occupazioni della Categoria 12 finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla precedente lettera f);
- h) occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;
- i) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;
- l) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non

ART. 32 - Termini e le modalità per il pagamento del canone

- a) presso gli sportelli postali tramite versamento su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;
- b) on-line sul sito www.poste.it, tramite Banco Posta, carta di credito o carta Postepay, su c/c postale intestato a S.E.PI. S.p.A.;
- c) presso i soggetti abilitati al servizio T-SERVE o EU-Pay.

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di calendario deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le successive annualità deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.

4. l'Ente gestore predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione entro il giorno 20 del mese precedente la scadenza, con l'indicazione dell'importo dovuto per l'anno successivo.

m) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino;

o) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare, su aree appartenenti al patrimonio comunale, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione.

ART. 32 - Termini e modalità per il pagamento del canone

2. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone dovuto per la prima annualità di calendario deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per le successive annualità deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.

4. l'Ente gestore predispone annualmente degli avvisi bonari per il versamento del canone annuale per i titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Gli avvisi bonari sono inviati ai soggetti titolari della concessione entro il giorno 20 del mese precedente la scadenza, con l'indicazione dell'importo dovuto per l'anno successivo.

5. Il canone delle concessioni permanenti, se di importo superiore ad euro 258, può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, sventi scadenza nell'anno di riferimento alla fine dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.

6. Il canone delle concessioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi

| | |
|---|--|
| <p>la scadenza prevista dal presente regolamento.</p> <p>5. Il canone delle concessioni permanenti, se di importo superiore ad euro 258, può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, sventi scadenza nell'anno di riferimento alla fine dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.</p> <p>6. Il canone delle concessioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine occupazione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 300.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 37 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.</p> <p>2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.</p> <p>3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.</p> <p><i>(omissis)</i></p> | <p>scadenza entro il termine di fine occupazione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 300.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>ART. 37 - Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.</p> <p>2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.</p> <p>3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento.</p> <p>4. La riduzione di cui all'art. 30, comma 6, e l'esclusione di cui all'art. 31, comma 1, lettera o), si applicano a decorrere dal 1 maggio 2017.</p> <p><i>(omissis)</i></p> |
|---|--|